

Gruppo di Lavoro Crisi d'impresa

Il Bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo negli Enti non di Interesse Pubblico – aggiornamento

www.fondazione.odcec.re.it



Delegato

Elena Iotti

Gruppo di Lavoro del presente documento

Sabrina Vacondio

Gualtiero Bertella

Elena Iotti

Stefano Montanari

Tiziana Predieri

Gruppo di Lavoro "Crisi d'impresa"

Segreteria

Piazzale Europa 2/c – Reggio Emilia, Tel. 0522 271112

e-mail: segreteria@odcec.re.it

APRILE 2025





INDICE

1.Premessa e funzione/scopo del documento.....	6
2. A chi spetta valutare la continuità aziendale.....	10
2.1 Il ruolo dell’Organo Amministrativo e l’informativa di bilancio	11
2.2 Il ruolo del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico	13
2.3 Il ruolo del Revisore Legale.....	19
3. Le possibili conclusioni e gli effetti sulla relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico e del Revisore Legale.....	24
3.1 Conclusioni ed effetti sulla relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico	25
3.2 Conclusioni ed effetti sulle relazioni e sui giudizi del Revisore Legale.....	26
3.2.1. Scenario 1 - Presupposto Continuità aziendale appropriato pur in presenza di una incertezza significativa	27
3.2.2. Scenario 2 - Presupposto Continuità aziendale non appropriato per presenza di una incertezza significativa	28
3.2.3. Scenario 3 – Rifiuto degli Amministratori di effettuare o estendere valutazioni sulla continuità aziendale	30
4. Le situazioni di crisi d’impresa prese in esame.....	32





1. Premessa e funzione/scopo del documento.

Il presente documento rappresenta un contributo pratico, volto a fornire esempi e strumenti utili per la stesura della relazione degli Organi di Controlli in imprese in cui il requisito della continuità aziendale e degli adeguati assetti amministrativi meritano di essere valutati con più attenzione in quanto entità coinvolte nella gestione della crisi di impresa.

La prima parte del presente documento, descrittiva, deve essere vista come una mera introduzione alle tematiche trattate negli esempi riportati nelle parti successive del presente documento.

La seconda parte riporta le risultanze di una ricerca condotta su un **campione di società NON quotate con problematiche di continuità aziendale e la relativa casistica di relazioni degli Organi di Controllo.**

A tale riguardo, preme però specificare che, vista la "recente" introduzione del Codice della Crisi di Impresa, le situazioni di crisi aziendali gestite attraverso i nuovi strumenti ivi previsti, si è proceduto ad esaminare prevalentemente situazioni aziendali di crisi precedenti la riforma del CCII, comunque significative ed utili ai fini del presente documento, ed un caso di composizione negoziata.

Nel contesto macro-economico attuale, anche dopo anni caratterizzati da eventi particolarmente impattanti sull'andamento dell'operatività e sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese, il tema della **continuità aziendale** continua ad essere un elemento fondamentale nella redazione dei bilanci.

Gli amministratori devono dimostrare e verificare, non solo a fine anno ma anche nel corso dell'esercizio, che le prospettive future non siano tali da compromettere il requisito della continuità aziendale e che le stesse siano adeguatamente riflesse negli strumenti di monitoraggio continui.

In tale contesto gli Organi di Controllo devono rivedere le valutazioni sui rischi interni ed esterni all'impresa, la corretta trasposizione degli stessi nel sistema informativo aziendale ed i correlati obiettivi di vigilanza e di revisione.

Con la pubblicazione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (di seguito anche CCII), entrato in vigore il 14/07/2022, viene ridefinito il concetto di crisi aziendale. Essa assume una





connotazione tipicamente finanziaria nella misura in cui, tenuto conto di un orizzonte temporale di 12 mesi, i flussi di cassa prospettici (tipicamente derivanti dalla gestione corrente), sommati ai fondi disponibili, appaiano insufficienti o comunque non idonei a soddisfare le obbligazioni contratte dall'imprenditore rendendo probabile il rischio di insolvenza.

La connotazione finanziaria ed il concetto di dato prospettico dà enfasi al momento in cui si ritiene necessario, se non fondamentale, effettuare le valutazioni del rischio di perdita della continuità aziendale, molto in anticipo rispetto al momento della manifestazione dell'incertezza sulla stessa e prima che la crisi aziendale diventi conclamata.

A dimostrazione dell'importanza della valutazione del postulato della continuità aziendale si evidenzia in questa sede come gli strumenti introdotti dal CCII presentino l'attitudine generale ad offrire una soluzione alla crisi di impresa, preservando la continuità aziendale e il relativo valore aziendale nonché tutelando delle ragioni dei creditori.

Nel Titolo II del CCII sono inseriti i seguenti istituti innovativi quali strumenti negoziali e stragiudiziali finalizzati al risanamento aziendale:

- composizione negoziata della crisi di impresa
- concordato semplificato, per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata.

Nel Titolo IV trovano collocazione gli altri strumenti di regolazione della crisi, taluni di natura prettamente stragiudiziale (piano attestato di risanamento) passando dagli accordi di ristrutturazione fino a giungere al concordato preventivo declinato sostanzialmente nelle forme della continuità o della liquidazione.

Il focus sulla tempestività dell'intercettazione dei segnali di allerta è un caposaldo del CCII che, nell'ottica del legislatore, deve consentire all'imprenditore individuale o collettivo di attivarsi al fine di **prevenire tempestivamente lo stato di crisi** e di adottare le idonee iniziative per farvi fronte.

In quest'alveo vengono posti specifici obblighi (non più doveri) in capo ai soggetti interessati alla gestione della crisi, riproducendo al co. 2 il disposto dell'art 2086 del C.C. in tema di adeguati assetti organizzativi.





L'art. 3 "Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa" infatti, a richiamo della responsabilità dell'imprenditore, intende offrire a quest'ultimo una serie di elementi di valutazione al fine di fornirgli le indicazioni utili e necessarie per cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà, anche prima che evolvano in vera e propria crisi. In sostanza consentirgli di "rilevare eventuali squilibri patrimoniali ed economico finanziari [...] verificare la sostenibilità del debito [...] le prospettive di continuità aziendale", continuità, che è opportuno evidenziare, deve sussistere per i successivi 12 mesi, rispetto al periodo di osservazione.

In estrema sintesi si può affermare che l'obbligo per l'impresa di dotarsi di adeguati assetti rappresenta un perno centrale del sistema di *early warnings*, destinato a favorire la tempestiva emersione della crisi di impresa, sul presupposto che affrontare tardivamente tale situazione, quando ormai si è verificata la perdita della continuità aziendale, rappresenta un danno per il sistema economico e per gli stessi creditori, che vedono in tal modo azzerarsi il residuo valore oltre che le stesse opportunità occupazionali e di fare impresa, anche a causa della perdita di credibilità sul mercato.

Vi è poi l'obbligo da parte dell'Organo di Controllo di segnalare all'imprenditore eventuali indicatori di crisi.

Il D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter), entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha apportato modifiche significative anche all'art. 25-octies del CCII, con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi per **l'emersione tempestiva della crisi d'impresa**. La novità più rilevante riguarda l'estensione degli obblighi di segnalazione anche ai Revisori Legali, chiamati a segnalare per iscritto all'organo amministrativo situazioni di crisi.

La norma prevede che la segnalazione del Revisore Legale debba essere effettuata nell'esercizio delle funzioni che gli sono proprie, alla luce del *framework* normativo di riferimento allo stesso applicabile.

La valutazione della continuità aziendale

La continuità aziendale è il principio base previsto dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento. L'art. 2423-bis del C.C. dispone, infatti, che "... la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione





dell'attività ...". La mancanza del requisito della continuità aziendale comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento, ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

Il tema della continuità aziendale nel bilancio d'esercizio è preso in considerazione anche dai principi contabili nazionali: in particolare, nell'elencazione dei postulati di bilancio, contenuti nell'OIC 11, si afferma che: «La formazione del bilancio d'esercizio, inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di una impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili». Inoltre, nel par. 22 si prevede che «Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative (i) ai fattori di rischio, (ii) alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché (iii) ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale».


Anche i principi contabili internazionali dedicano ampio spazio alla nozione di continuità aziendale (*going concern*). In particolare il principio contabile internazionale IAS1 contiene una definizione di continuità aziendale, dedicando alla stessa i paragrafi 23 e 24: dispone che "Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione





dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento". Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. (...omissis...).

Prospettiva della continuità aziendale



Per quanto concerne l'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico in tema di continuità aziendale di cui all'art. 2403 C.C., il richiamo è alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC, recentemente aggiornate a dicembre 2024.

Relativamente all'attività di revisione legale di cui al D. Lgs. 39/2010, il richiamo è ai principi di revisione ISA Italia, in particolare al documento n. 570 che «tratta delle responsabilità del revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla continuità aziendale», oltre a numerose comunicazioni dei Regulator nazionali ed europei in materia.

2. A chi spetta valutare la continuità aziendale

È importante, in via preliminare, anche se in modo molto sintetico, porre l'attenzione sui soggetti che sono tenuti ad esprimere una valutazione sulla continuità aziendale.





La valutazione circa la sussistenza della continuità aziendale è, in prima istanza, di competenza dell'**Organo Amministrativo** e della Direzione aziendale. Come riportato al par. 22 dell'OIC 11, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della continuità aziendale con riferimento ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

L'**Organo di Controllo**, se presente, è chiamato ad attivare periodicamente una procedura di valutazione del requisito di continuità aziendale, principio fondamentale nella gestione dell'impresa.

In particolare, il rispetto del principio di continuità è determinante sia per il **Revisore Legale**, che deve esprimere un giudizio sul bilancio, sia per il **Collegio Sindacale/Sindaco Unico**, che deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In sintesi si può evidenziare che la valutazione della continuità aziendale spetta:

- agli AMMINISTRATORI – nella fase di predisposizione del bilancio
- ai SINDACI - nella funzione di vigilanza e monitoraggio degli assetti aziendali,
- ai REVISORI - nella valutazione del bilancio, per accertare se rappresenta un quadro fedele della situazione aziendale e se vi siano circostanze o eventi che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

2.1 Il ruolo dell'Organo Amministrativo e l'informativa di bilancio

La redazione del bilancio richiede obbligatoriamente di effettuare, in via preliminare rispetto ad ogni altra valutazione, un approfondimento in merito agli aspetti futuri della gestione aziendale. L'Organo Amministrativo in funzione del suo ruolo ha a disposizione una serie di informazioni idonee a valutare la continuità aziendale. Un esito positivo della verifica del persistere del presupposto dell'azienda di operare in futuro come impresa in funzionamento, autorizzerà l'organo amministrativo a contabilizzare le voci di bilancio secondo i corretti contenuti della





sezione IX Capo IV del C.C. Qualora invece il presupposto della continuità non fosse più giustificato, la valutazione e le classificazioni riportate in bilancio dovranno seguire i criteri di liquidazione, di cui agli artt. 2490 C.C. ss. e al Principio contabile OIC n. 5 – Bilanci di liquidazione. Accertata la persistenza o meno del presupposto della continuità aziendale, l'Organo Amministrativo hanno il compito di dare una adeguata informativa in bilancio.

Si possono aprire diversi scenari:



le incertezze non risultano significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale: esse devono essere **descritte nella relazione sulla gestione** (secondo quanto previsto dall'art. 2428 C.C.) che deve contenere "una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta" e un'illustrazione "dell'evoluzione prevedibile della gestione".



le incertezze determinano il sorgere di dubbi significativi sulla continuità aziendale, pur ritenendo ancora appropriata la redazione del bilancio sul presupposto di continuità: esse devono essere **descritte in Nota Integrativa**.

Inoltre, come precedentemente anticipato, il dovere di prevenzione della crisi di impresa è imposto all'Organo Amministrativo dall'articolo 2086 del C.C. e dall'articolo 3 del Codice della crisi prevede tra i suoi doveri quello istituire **assetti organizzativi adeguati**, anche in funzione della rilevazione precoce delle difficoltà dell'impresa, in modo da attivarsi per il suo superamento. In particolare, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve consentire di: a) rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa; b) verificare la non sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi; c) ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l'eventuale accesso alla composizione negoziata della crisi.

Vengono individuati specifici **segnali** che contribuiscono a evidenziare la non sostenibilità del debito e che devono indurre l'Organo Amministrativo a valutare le azioni necessarie da intraprendere. Al riguardo costituiscono situazioni debitorie significative: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo





mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l'esistenza di esposizioni nei confronti di banche e intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; d) l'esistenza di crediti nei confronti di soggetti pubblici qualificati ai sensi dell'art. 25-novies del codice della crisi.

In sintesi, il complesso di mezzi e strumenti di cui si compongono gli assetti organizzativi deve consentire un controllo dell'andamento aziendale, che renda in grado gli amministratori di intervenire per la prevenzione o il superamento della crisi e di disporre dei dati necessari per formulare un eventuale piano di risanamento.

Con riguardo ai **doveri di intervento**, l'articolo 2086 del C.C. impone agli amministratori l'obbligo di attivarsi per adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale. Tale dovere di attivazione si estende anche al verificarsi di quelle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile una situazione di crisi. L'organo amministrativo, in attuazione di un principio di corretta gestione societaria, è tenuto a valutare e ad attivarsi in uno spettro di situazioni di difficoltà dell'impresa che vanno dalla pre-crisi sino all'insolvenza, secondo una valutazione discrezionale dello strumento più idoneo alla situazione concreta.

In particolare, nella **situazione di pre-crisi** l'organo amministrativo potrà ricorrere agli istituti di natura privatistica previsti dal Codice Civile o dall'autonomia privata secondo i criteri di comune discrezionalità imprenditoriale, oppure accedere al percorso della composizione negoziata della crisi. In caso di **crisi** o **insolvenza**, la scelta riguarderà, invece, uno dei diversi strumenti previsti dal Titolo IV del C.C., ferma restando la possibilità di ricorrere alla composizione negoziata della crisi, purché ricorrano ragionevoli prospettive di risanamento.

2.2 Il ruolo del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico

Il secondo organo coinvolto nel prevenire o accertare la crisi d'impresa è il Collegio Sindacale/Sindaco Unico, al quale, nell'ambito dei suoi doveri e compiti previsti dall'art. 2403 e ss





del C.C., spetta il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al fine di circostanziare le modalità con cui il Collegio Sindacale/Sindaco Unico deve adempiere ai propri compiti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato le "Norme di comportamento del Collegio Sindacale" (sia nella versione di società quotate che non quotate) in cui, in particolar modo nell'ultima versione di Dicembre 2024, è dedicata particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società ed al tema della segnalazione dei Sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi di impresa, per i quali il Collegio Sindacale/Sindaco Unico ha assunto un ruolo centrale.

Il Sindaco infatti oltre alla tradizionale attività di vigilanza prevista dall'art. 2403 C.C., viene investito dal combinato disposto dell'art. 25-octies del Codice della crisi e dall'art. 2086, co. 2, C.C. del compito di **presidiare la continuità aziendale**,

- sia preventivamente, con l'obbligo di vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità,
- sia successivamente, con l'obbligo di segnalare all'Organo Amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata della crisi.

Le regole di comportamento citate individuano nel "*risk approach*" uno dei parametri fondamentali per la valutazione del grado di diligenza professionale secondo cui deve operare l'Organo di Controllo, a cui si abbina il principio di proporzionalità in base al quale, oltre al grado di rischio rilevato, l'attività di vigilanza deve tener conto anche delle dimensioni, della complessità e delle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società vigilata.

Nella tabella che segue sono elencati i temi su cui il Collegio Sindacale/Sindaco Unico deve vigilare e le principali indicazioni applicative contenute nelle norme di comportamento, con specifico riferimento alla continuità aziendale ed alla prevenzione della crisi.





<p>3.3) Rispetto dei principi di corretta amministrazione</p>	<p>Accertamento che gli amministratori non compiano operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- estranee all'oggetto sociale;- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci. <p>Il collegio deve richiedere che l'organo amministrativo faccia ricorso, proporzionalmente alla natura ed alla dimensione dell'impresa, a strumenti di pianificazione e controllo, ogni qualvolta è chiamato a deliberare in situazioni di particolare rilevanza e rischiosità, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- i casi in cui si manifestano segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale;- le iniziative economiche che presuppongono rilevanti finanziamenti esterni;- i casi di deleghe ad amministratori o ad un comitato esecutivo;- i casi di conflitti di interesse. <p>I sindaci devono avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori, ma non sono tenuti a valutare la convenienza delle scelte gestionali, compito dell'organo amministrativo.</p> <p>L'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova, tuttavia, il suo limite nella ragionevolezza delle stesse e nel principio del rispetto della legge e dell'assenza di conflitto d'interesse, nonché che le stesse non risultino manifestamente imprudenti o azzardate.</p>
<p>3.5) Adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo</p>	<p>Il sistema organizzativo, pur declinato secondo la natura e la dimensione e complessità dell'impresa, risulta adeguato se individua l'attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, la descrizione dei compiti e la rappresentazione del processo aziendale di formazione e attuazione delle decisioni.</p> <p>Nel corso dell'incarico il Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none">- vigila che l'organo amministrativo valuti l'adeguatezza degli assetti organizzativi, correggendone eventuali carenze;- vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo;- pianifica e svolge interventi di vigilanza periodici sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;- vigila che l'organo amministrativo abbia predisposto strumenti previsionali adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa;- segnala agli amministratori, eventuali profili di non adeguatezza riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale;- verifica l'efficacia delle azioni correttive adottate dalla società. <p>Per l'acquisizione delle informazioni il collegio sindacale si avvale anche delle informazioni acquisite dall'internal audit (ove esistente), dall'OdV (ove esistente) e dal soggetto incaricato della revisione legale.</p>
<p>3.6) Adeguatezza e funzionamento del sistema di controllo interno</p>	<p>Il collegio sindacale è tenuto ad effettuare un controllo sintetico complessivo sul sistema di controllo interno volto a verificare che le procedure aziendali consentano un efficiente monitoraggio dei fattori di rischio, nonché la pronta emersione e una corretta gestione delle criticità (adeguatezza del sistema).</p>





	<p>L'adozione e il corretto funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno, invece, è responsabilità esclusiva degli amministratori.</p> <p>Il collegio sindacale nella propria attività di verifica dà priorità alle direttive, procedure e prassi operative che governano le attività in relazione alle quali sono stati rilevati rischi significativi per l'impresa alla luce della loro rilevanza e della probabilità di accadimento.</p>
3.7) Adeguatazza e funzionamento del sistema amministrativo-contabile	<p>Un adeguato assetto amministrativo-contabile, rapportato alle caratteristiche dimensionali e all'attività svolta, ai fini di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi deve consentire di:</p> <ul style="list-style-type: none">- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;- verificare la sostenibilità dei debiti correlati al mantenimento del principio di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;- intercettare i segnali di crisi e disporre delle informazioni funzionali a utilizzare la lista di controllo e a predisporre il "test pratico" per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. <p>Sono segnali funzionali a condurre le indagini prognostiche di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite di affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni. <p>L'attività di vigilanza del collegio sindacale è volta a verificare l'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la completezza e correttezza dei dati economico-finanziari. Non si tratta, pertanto, di un giudizio di merito sui risultati dell'attività amministrativo-contabile, bensì di un giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema, svolto alla luce dei rischi rilevanti emersi in tali aree operative.</p>

Le Norme di comportamento citate prevedono una sezione specifica per illustrare il comportamento del Collegio Sindacale nella crisi d'impresa (**sezione 11**). Complessivamente le norme di comportamento afferenti a questo tema sono 12, e di queste, le prime 5 sono relative alle fasi pre-crisi, mentre le restanti attengono il comportamento del Collegio Sindacale nel corso delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza adottati dall'impresa, nell'affitto d'azienda in situazioni di crisi e durante la liquidazione giudiziale. Tutte le norme di comportamento relative alla fase pre-crisi hanno come finalità principale la tempestiva segnalazione della crisi dell'impresa e l'attivazione degli organi di governo per scongiurarne gli effetti.





Nella tabella che segue sono sintetizzati le prime 5 norme della sezione 11.

11.1) Rilevazione tempestiva della perdita della continuità	Al collegio spetta vigilare che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili siano in grado di rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare nella prospettiva della continuità. Per fare ciò occorre far ricorso a frequenti scambi di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale cui compete la verifica della permanenza della continuità aziendale. In caso di dubbi sulla continuità il collegio deve aumentare gli scambi informativi con il C.d.A, chiedendone, se del caso, l'intervento al fine di garantire la continuità aziendale, anche attraverso il ricorso ad uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il recupero della continuità. È auspicabile che il collegio sindacale vigili attentamente sull'attuazione dei provvedimenti adottati, effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati e frequenti quanto più significativi siano i dubbi, o gli interventi compiuti.
11.2) Rilevazione tempestiva della crisi	Il collegio vigila che gli assetti consentano di: <ul style="list-style-type: none">- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare gli altri segnali di crisi di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n.14;- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata di cui all'articolo 13, al comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Se il collegio, sentito anche il soggetto incaricato della revisione contabile, giunge alla conclusione che gli assetti non siano adeguati deve: <ul style="list-style-type: none">- richiedere formalmente informazioni sulla situazione all'organo amministrativo;- formalizzare per iscritto le proprie conclusioni all'organo amministrativo;- richiedere all'organo amministrativo, fissandone eventualmente i tempi di risposta, di intervenire tempestivamente. In caso d'inerzia dell'organo amministrativo l'escalation delle comunicazioni prevede: <ul style="list-style-type: none">- la convocazione, in un'apposita riunione del collegio, dell'organo amministrativo;- la convocazione dell'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla dell'inerzia degli amministratori;- la denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 C.C.
11.3) Segnalazione all'organo amministrativo	Il collegio sindacale, rilevata l'esistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società e sentito il soggetto incaricato della revisione legale, provvede tempestivamente alla segnalazione per iscritto all'organo amministrativo, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. La segnalazione dev'essere: indirizzata al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico; formulata per iscritto; motivata; trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione; trasmessa per conoscenza con gli stessi mezzi, al soggetto incaricato della revisione legale.





	<p>La segnalazione deve contenere l'invito all'organo amministrativo di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi, o per la composizione negoziata.</p> <p>La segnalazione può riguardare la presenza di</p> <ul style="list-style-type: none">- presupposti di crisi (inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, segnali di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14);- presupposti di insolvenza (segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte), in questo caso il collegio può, in alternativa alla segnalazione, presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale. <p>Se la segnalazione giunge da un creditore pubblico qualificato, il collegio sindacale non è obbligato a effettuare la segnalazione al consiglio di amministrazione, ma è tenuto a esaminare se l'esistenza degli inadempimenti segnalati sia effettivamente indice di uno stato di crisi o di insolvenza e se il debito tributario o contributivo è ancora esistente.</p>
11.4) Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale	<p>Nel caso di inerzia degli amministratori o di inidoneità delle loro iniziative al superamento delle condizioni di squilibrio o della crisi o dell'insolvenza, il collegio sindacale può – previa comunicazione all'organo amministrativo – convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 C.C. per informarla sia dell'inerzia degli amministratori, sia dello stato di crisi – o dell'insolvenza reversibile.</p> <p>Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora siano integrati i presupposti di gravi irregolarità, può proporre la denuncia al Tribunale ex art. 2409 C.C. e/o, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare istanza al Tribunale per accertare l'intervenuta causa di scioglimento della Società, ex art. 2484, co. 1, n. 4.</p> <p>Date le possibili conseguenze che ne potrebbero scaturire si invita il Collegio sindacale ad usare la massima attenzione nell'evidenziare i fatti ritenuti rilevanti, provvedendo a:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi o di insolvenza reversibile;- esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;- allegare la documentazione di supporto.
11.5) Vigilanza durante la composizione negoziata	<p>Durante la composizione negoziata il collegio esercita gli obblighi di vigilanza imposti, in generale, dall'art. 2403 C.C.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- vigila preliminarmente che l'esperto, nominato dalla commissione istituita presso la Camera di commercio competente, sia in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel d.lgs. 12 gennaio 2019 e che siano dichiarati e inseriti unitamente all'accettazione della nomina, nella Piattaforma telematica;- vigila che, durante la trattativa, l'organo amministrativo amministri la società in crisi senza arrecare pregiudizio alla sostenibilità economico finanziaria della società e nell'interesse dei creditori;- vigila che, durante la trattativa, l'esperto sia informato dall'organo amministrativi di atti di straordinaria amministrazione o di pagamenti non coerenti rispetto alle





	<p>trattative o alle prospettive di risanamento e si attivi per impedirle (convocazione dell'assemblea, impugnazione della delibera di C.d.A., denuncia al Tribunale);</p> <ul style="list-style-type: none">- vigila, in caso di transazione fiscale, che l'esperto indipendente attesti la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; <p>prende visione della relazione finale redatta dall'esperto ed inserita nella piattaforma unica telematica;</p> <p>segue, a trattative concluse, l'esecuzione delle soluzioni individuate per la composizione negoziata;</p> <p>monitorea l'adozione di altri strumenti di regolazione della crisi qualora siano indicate nella relazione finale dell'esperto quali modalità per addivenire alla soluzione della crisi.</p>
--	--

2.3 Il ruolo del Revisore Legale

Il Revisore Legale svolge un ruolo cruciale nella valutazione del bilancio e nella verifica della continuità aziendale, operando secondo i principi di revisione internazionali e nazionali, come l'ISA n. 570. La sua attività consiste principalmente nell'esaminare la correttezza formale e sostanziale del bilancio d'esercizio redatto dall'organo amministrativo, verificando che i dati contabili siano rappresentati in modo veritiero e corretto, e che rispettino i principi contabili applicabili. In particolare, il Revisore Legale deve accertare che il bilancio fornisca una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, prestando particolare attenzione agli indicatori di potenziali rischi per la continuità aziendale.

La continuità aziendale, costituendo come anticipato, un basilare presupposto per la valutazione delle voci del bilancio, è uno degli aspetti maggiormente rilevanti nelle attività di revisione. Il Revisore Legale, infatti, si occupa dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nel bilancio in tutte le fasi caratterizzanti l'iter di una revisione contabile, a partire dal "*risk assessment*", ossia dalle procedure di identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi, dove la continuità aziendale può costituire un rischio pervasivo per il bilancio nel suo complesso, fino all'espressione del giudizio sul bilancio.

In relazione alla continuità aziendale, il Revisore Legale è chiamato a valutare la capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento per almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio.





Il principio di revisione che disciplina le responsabilità del revisore circa la verifica dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e le correlate implicazioni nella relazione di revisione è l'ISA Italia n. 570.

Gli obiettivi di revisione riportati nel suddetto principio sono sintetizzabili nei seguenti punti:

1. acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;
2. concludere, in base agli elementi probativi acquisiti, se sussista una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento;
3. valutare l'appropriatezza dell'informativa di bilancio in caso di incertezze significative sulla continuità aziendale;
4. stabilire le implicazioni per la relazione di revisione.

Si propone di seguito una *check list* operativa che il Revisore Legale può utilizzare per stabilire l'appropriatezza dell'applicazione del principio di continuità aziendale:

1. Analisi preliminare del contesto aziendale	Si	No	Note
Gli amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica sulla capacità di continuare l'attività per almeno 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio? Sono disponibili documenti o evidenze a supporto della valutazione degli amministratori (es. piani aziendali, previsioni finanziarie)? La società ha identificato eventi o circostanze che possano generare dubbi significativi sulla continuità aziendale?			
2. Indicatori finanziari	Si	No	Note
La società è in situazione di deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo? Esistono prestiti a scadenza fissa senza prospettive di rinnovo o rimborso? Vi è una dipendenza significativa da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine? Sono presenti consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività? Gli indici economico-finanziari mostrano trend negativi (es. PFN/EBITDA, ROI, ROS)? Esistono difficoltà nel pagamento dei debiti alla scadenza o nel rispetto delle clausole contrattuali dei prestiti?			





3. Indicatori gestionali	Si	No	Note
Vi sono state dimissioni di membri chiave della direzione senza adeguata sostituzione? Si sono persi mercati fondamentali, clienti chiave o fornitori importanti? La società affronta difficoltà organizzative o scarsità di rifornimenti? Si sono verificati cambiamenti rilevanti nella catena di fornitura o concorrenza aggressiva?			
4. Altri indicatori			
Il capitale è ridotto al di sotto dei limiti legali? Esistono procedimenti legali o fiscali con rischi significativi di soccombenza? Sono intervenuti cambiamenti normativi o legislativi sfavorevoli?			
5. Procedure di revisione specifiche	Si	No	Note
Analisi e discussione con gli amministratori su cash flow, redditività futura e dati previsionali. Esame dei bilanci intermedi o delle situazioni contabili successive alla chiusura dell'esercizio. Valutazione della capacità di evadere ordini e rispettare obblighi finanziari. Verifica della documentazione su accordi finanziari (es. garanzie, sostegno soci). Revisione di fatti successivi alla chiusura del bilancio con impatto sulla continuità.			
6. Informativa di bilancio	Si	No	Note
Gli amministratori hanno riportato in Nota integrativa i fattori di rischio, le assunzioni e le incertezze? L'informativa include piani aziendali per affrontare le criticità e i loro potenziali impatti? Le disclosure di bilancio rispettano i requisiti previsti dall'OIC 11 e dall'ISA Italia 570?			
7. Conclusioni del revisore	Si	No	Note
Il revisore ha ottenuto sufficienti elementi probativi sull'appropriatezza del presupposto della continuità? Sono state esaminate eventuali misure mitiganti (es. nuove fonti di finanziamento, rinegoziazione dei debiti)? Il giudizio del revisore riflette adeguatamente eventuali dubbi significativi e l'appropriatezza delle azioni intraprese?			
8. Indici Predittivi della Crisi (ex art. 13 del Codice della Crisi d'Impresa)	Si	No	Note
Sono presenti debiti verso dipendenti scaduti da più di 30 giorni per oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni?			





8. Indici Predittivi della Crisi (ex art. 13 del Codice della Crisi d'Impresa)	Si	No	Note
<p>Sono presenti debiti verso fornitori scaduti da più di 90 giorni per un ammontare maggiore dei debiti non scaduti?</p> <p>Esistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni?</p> <p>Esiste debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; il debito è comunque superiore all'importo di euro 20.000?</p> <p>Esistono crediti affidati per la riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, all'importo di euro 500.000?</p> <p>Esistono debiti verso l'INPS per omessi versamenti di contributi previdenziali scaduti da oltre 90 giorni di ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000?</p> <p>Esistono debiti verso l'INAIL, per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non versati per un importo superiore a euro 5.000?</p>			

Il Revisore Legale deve basare la propria valutazione su elementi oggettivi e acritici. A tal fine deve documentare nelle proprie carte di lavoro (si propone un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- 1) ottenimento dall'Organo Amministrativo di attestazioni scritte sui piani previsionali, dallo stesso predisposti e approvati, per comprovare l'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale;
- 2) analisi dell'attendibilità del budget finanziario *rolling* per i successivi 12/18 mesi;
- 3) analisi e la discussione con la direzione aziendale dei cash flow, della redditività futura e degli altri dati previsionali rilevanti;
- 4) analisi dei fatti verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influenzare la capacità dell'impresa di mantenersi in continuità;





- 5) analisi dei bilanci intermedi o delle situazioni contabili relative allo scorcio di esercizio successivo;
- 6) verifica della capacità dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti;
- 7) verifica del regolare pagamento di mutui, prestiti obbligazionari e altri prestiti a scadenza fissa;
- 8) lettura dei verbali dell'Organo Amministrativo, delle assemblee dei soci e del Collegio Sindacale/Sindaco Unico per verificare l'esistenza di eventuali argomenti aventi riflessi sulla continuità aziendale;
- 9) circolarizzazioni ai consulenti legali e fiscali per eventuali contenziosi;
- 10) verifica dell'esistenza e della concreta possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti (anche tramite l'acquisizione di *support letter*);
- 11) ottenimento della dichiarazione di disponibilità al supporto finanziario da parte del proprietario-amministratore-terzo finanziatore.

Al Revisore Legale spetta quindi il compito di esaminare le scelte degli amministratori al fine di comprendere se le ipotesi messe in campo risultino ancorate a elementi attendibili, pertinenti e ragionevoli e se il correlato riflesso in bilancio, in termini di criteri valutativi e di *disclosure*, risultino conformi al quadro normativo applicabile.

Si rileva, inoltre, come precedentemente illustrato, che con le modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 136/2024, il Revisore Legale è ora obbligato anche a monitorare e segnalare tempestivamente la presenza di indicatori di crisi, quali squilibri di natura economico-finanziaria e gestionale, che potrebbero compromettere la continuità aziendale dell'impresa. Si potrebbe ipotizzare che se il Revisore Legale, nell'ambito delle verifiche periodiche, di cui all'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e al principio di revisione (SA Italia) 250B, o di altre procedure di revisione (anche in fase di pianificazione), dovesse rilevare circostanze che possano far sorgere dubbi sulla continuità (ad es., per i debiti scaduti per importi rilevanti per imposte, tributi e contributi o altri eventi sfavorevoli), dovrebbe chiedere alla direzione aziendale una valutazione al riguardo, supportata





da adeguati flussi informativi (es. piani previsionali, ecc.) e, all'esito, considerare di inviare la segnalazione motivata. Tale segnalazione deve essere tempestiva e documentata, in linea con il sistema di allerta previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

3. Le possibili conclusioni e gli effetti sulla relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico e del Revisore Legale

Preso atto che la valutazione in tema di persistenza attuale e/o futura della continuità aziendale è prima di tutto responsabilità dell'Organo Amministrativo e che a loro spetta, inizialmente, la corretta informativa di bilancio al riguardo, per gli Organi di controllo si possono ipotizzare i seguenti scenari possibili, in funzione della scelta e della valutazione preliminare fatta dagli stessi amministratori.

<p>Vi è la ragionevole certezza che la continuità aziendale sia mantenuta attraverso la normale attività operativa; le incertezze rilevate non sono significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale.</p>	<p>Vi sono fattori che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale in un prevedibile futuro, ma comunque si considera ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale.</p>	<p>È in forte dubbio che la società possa continuare la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile per cui il presupposto della continuità aziendale non è più valido.</p>	<p>È improbabile che la società continui la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile per cui il presupposto della continuità aziendale non è più valido.</p>
<p>Gli Amministratori devono descrivere le le incertezze nella relazione sulla gestione, corredandole dei motivi per cui essi stessi le ritengono superabili.</p>	<p>Gli Amministratori devono descrivere le incertezze in nota integrativa in maniera adeguata, sia per la loro origine che per la loro natura, inclusi i motivi per cui si è deciso di redigere comunque il bilancio in base al presupposto della continuità aziendale.</p>	<p>È necessario che gli amministratori descrivano con chiarezza e completezza i motivi delle conclusioni raggiunte e i criteri contabili adottati nel redigere il bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.</p>	<p>È necessario che gli amministratori descrivano con chiarezza e completezza i motivi delle conclusioni raggiunte e i criteri contabili adottati nel redigere il bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.</p>

NOTA BENE

In questo caso non è sufficiente una affermazione di principio, ma occorre una dettagliata esposizione delle iniziative che gli amministratori stanno predisponendo per fronteggiare gli effetti delle incertezze e dei rischi che incrinano la continuità stessa.

Si farà quindi riferimento a piani di ristrutturazione del debito, a rafforzamento del capitale e del patrimonio netto, a piani di riduzione dei costi, a vendita di assets, ecc. Questo permette al lettore del bilancio di formarsi delle attese sulle azioni che si intendono predisporre per risanare l'impresa.





3.1 Conclusioni ed effetti sulla relazione del Collegio Sindacale/Sindaco Unico

L'art. 2429 co. 2 C.C. prevede che il Collegio Sindacale/Sindaco Unico, nella propria relazione al bilancio, riporti la sintesi e i risultati dell'attività di vigilanza svolta, le omissioni e i fatti censurabili degli amministratori e le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

È in quest'ambito che lo stesso espone:

- l'esito delle attività di vigilanza svolte in materia di monitoraggio della continuità aziendale, sia in termini di prevenzione che in termini di tempestiva emersione della crisi (si fa riferimento in particolare alla valutazione dell'adeguatezza degli assetti aziendali);
- l'esito degli scambi di informazioni con il Revisore Legale ai sensi dell'art. 2409-septies C.C.;
- i solleciti effettuati all'organo amministrativo al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti di risoluzione della crisi o comunque del perseguimento di principi di corretta amministrazione nella gestione della crisi;
- le azioni poste in essere dall'organo amministrativo per la risoluzione della crisi e l'efficacia delle stesse.

Nelle Norme di comportamento delle società non quotate, la sezione 7) è dedicata alla relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci, dove viene precisato che lo stesso "riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché presenta osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, co. 5, C.C."

In particolare la valutazione sul bilancio e sulla relazione sulla gestione vengono riportati nella sezione B) Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del Collegio Sindacale/Sindaco Unico. Qui deve essere esplicitato il proprio parere in ordine all'approvazione o non approvazione del bilancio. La norma specifica che "nell'esprimere le proprie osservazioni e proposte all'assemblea dei soci, il collegio dovrà tener conto del giudizio sul bilancio fornito ex art. 14 d.lgs. 39/2010 dal soggetto incaricato della revisione legale e delle informazioni scambiate con lo stesso ai sensi dell'art. 2409-septies C.C. Nei casi di relazioni di





revisione contenenti giudizi negativi, il collegio dovrà analizzare le motivazioni sottostanti all'espressione del giudizio al fine di giungere alle proprie osservazioni e proposte sull'approvazione del bilancio.

È sempre stato fuori dubbio che il Revisore Legale possa, stante l'esito dei controlli effettuati, addivenire alla conclusione di essere nella situazione di non poter esprimere un giudizio sul bilancio (si veda per questo il successivo paragrafo del presente documento); il Collegio Sindacale/Sindaco Unico invece, stante il tenore letterale dell'art. 2429 C.C. ed il precedente testo del principio di comportamento emanato dal CNDCEC n. 7.1 (il Collegio Sindacale deve formulare proposte in ordine alla sua approvazione o non approvazione del bilancio...), di prassi si riteneva non potesse "rifugiarsi" in una "*no opinion*" in merito al bilancio di esercizio. Qualora le lacune e i dati mancanti fossero stati talmente rilevanti da compromettere la corretta informativa fornita in merito al bilancio, si riteneva che l'unica soluzione fosse di non approvare il bilancio così come proposto dagli amministratori.

Le nuove Norme di comportamento confermano, invece, la possibilità per il Collegio Sindacale/Sindaco Unico di non esprimersi in Assemblea in merito all'approvazione del bilancio, in caso di giudizio negativo espresso dal soggetto incaricato della revisione legale.

3.2 Conclusioni ed effetti sulle relazioni e sui giudizi del Revisore Legale

La valutazione del revisore in merito alla presenza del presupposto della continuità aziendale influenza il giudizio sul bilancio.

In caso di crisi prevista o intercorrente, come previsto dal Principio di Revisione ISA ITALIA Nr. 570, occorre che vengano acquisiti elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio e concludere se vi sia un'incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare per almeno 12 mesi come entità di funzionamento.





Un'incertezza significativa esiste quando la portata del suo effetto potenziale è tale che, a giudizio del Revisore Legale, si rende necessaria **un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché la presentazione del bilancio non sia fuorviante.**

Questo significa ottenere le informazioni richieste alla direzione ed esaminare i piani previsionali e di risanamento formulati dall'azienda, comprendendo la fattibilità delle assunzioni sottostanti, la possibilità che tali eventi o circostanze si realizzino nel futuro oltre che ad ogni altro elemento utile per rilevare sintomi di una crisi d'impresa. Talvolta il Revisore Legale può ritenere necessario richiedere alla direzione aziendale di estendere la propria valutazione circa la presenza della continuità aziendale.

Si sintetizzano di seguito alcune situazioni tipiche che si possono presentare in presenza di incertezze significative e/o situazioni di crisi, ed in base alle quali il giudizio da formularsi nella relazione del Revisore Legale sarà caratterizzato da aspetti differenti. Siamo nel caso in cui, al seguito delle attività di controllo effettuate, il Revisore Legale accerta che vi sono dubbi sulla continuità aziendale

3.2.1. Scenario 1 - Presupposto Continuità aziendale appropriato pur in presenza di una incertezza significativa

Nell'ambito di tale scenario, si possono presentare due casi:

- I. Gli Amministratori in bilancio **danno adeguata informativa** sugli eventi e sulle circostanze che hanno fatto sorgere dubbi sulla continuità aziendale e sui piani della direzione per fare fronte a tali eventi e circostanze.



Il Revisore Legale emette un **giudizio senza modifica, ma con richiamo di informativa.**

** la sezione viene inserita dopo la sezione "Elementi alla base del giudizio" e può essere alimentata in due modi:

- Richiamando l'attenzione sull'informativa resa in bilancio in generale sul tema *going concern*





- Riportando il paragrafo della Nota integrativa o della Relazione sulla Gestione di interesse

II. Gli Amministratori in bilancio **non danno adeguata informativa** sugli eventi e sulle circostanze che hanno fatto sorgere dubbi sulla continuità aziendale e sui piani della direzione per fare fronte a tali eventi e circostanze; l'inadeguatezza è tale per cui il bilancio viene ritenuto inattendibile.

➔ Il Revisore Legale emette un giudizio con rilievi o negativo per mancanza di informativa.

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il Revisore Legale può anche concludere di **non essere in grado di esprimere un giudizio** sul bilancio nel suo complesso in considerazione delle interazioni e del possibile effetto cumulato delle stesse, anche se il Revisore Legale abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze, ma ritenga fortemente opinabili i presupposti sui quali si sono fondate le valutazioni operate dalla redazione. Tale caso deve in ogni caso essere supportato e corroborato dal fatto che gli amministratori nel bilancio abbiano dato adeguata informativa; in caso contrario di concretizza la fattispecie di giudizio avverso.

L'impossibilità di esprimere un giudizio può anche derivare da importanti limitazioni nelle procedure di revisione, che non abbiano consentito di avere elementi probativi sufficienti ed appropriati o che abbiano causato errori con effetti sul bilancio significativi e pervasivi. Per questo caso si rimanda al successivo paragrafo 3.2.3.

3.2.2. Scenario 2 - Presupposto Continuità aziendale non appropriato per presenza di una incertezza significativa

Se il Revisore Legale giudica che l'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, si possono presentare due casi:





I. Gli Amministratori hanno redatto il bilancio **sul presupposto** della continuità aziendale.

➡ Il Revisore Legale emette un giudizio negativo in quanto, indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio, ritiene che il presupposto della continuità aziendale utilizzato nella redazione del bilancio non è appropriato.

II. Gli Amministratori hanno redatto il bilancio **senza il presupposto** della continuità aziendale.

Si pensi al caso in cui, in situazione di liquidazione, la data di riferimento del bilancio è antecedente ad una deliberazione di avvio di procedure liquidatorie ed il bilancio venga redatto successivamente a tale delibera (ad esempio la data di riferimento del bilancio è il 31/12/2022 e la delibera di messa in liquidazione è stata presa in data 28/02/2023), oppure al caso della redazione di bilanci intermedi di liquidazione.

In tal caso occorre distinguere le due seguenti situazioni:

a. Gli amministratori forniscono **adeguata informativa** circa la situazione di incertezza significativa, la mancanza del presupposto di continuità aziendale e, di conseguenza, i principi alternativi adottati nella redazione del bilancio.

➡ Il Revisore Legale emette un giudizio senza modifica, eventualmente e quasi sicuramente prevedendo un paragrafo d'enfasi per richiamare l'attenzione del lettore sulle basi di redazione alternative o su altri aspetti peculiari (ovviamente qualora venga stabilito che, sulla base dello svolgimento delle procedure di revisione di cui al Principio di Revisione Nr. 570 e delle informazioni complessivamente raccolte, le basi alternative di redazione del bilancio siano appropriate ed applicate adeguatamente).

b. Gli amministratori **NON** forniscono **adeguata informativa** circa la situazione di incertezza significativa, la mancanza del presupposto di continuità aziendale e, di conseguenza, i principi alternativi adottati nella redazione del bilancio.



Il Revisore Legale emette un giudizio negativo, nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

3.2.3. Scenario 3 – Rifiuto degli Amministratori di effettuare o estendere valutazioni sulla continuità aziendale

Nel caso in cui gli elementi a disposizione del Revisore Legale non siano sufficienti per valutare la continuità aziendale, il Revisore Legale chiederà agli Amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione circa il *going concern*; nel caso di rifiuto da parte degli stessi, il Revisore Legale non ha la responsabilità di correggere od integrare tali analisi e tali valutazioni e deve necessariamente considerare gli effetti sulla propria relazione della **limitazione del lavoro di revisione** provocati da tale rifiuto.

Si possono manifestare due situazioni:

- I. caso in cui tale rifiuto precluda al Revisore la possibilità di valutare la continuità aziendale dell'impresa;
- II. caso in cui tale rifiuto non precluda al Revisore Legale la possibilità di valutare la continuità aziendale, ma egli può non essere in grado di valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale, o l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze.

Per entrambi i casi si dichiarerà l'impossibilità di esprimere un giudizio.

I possibili scenari evidenziati precedentemente, sono sintetizzati nella seguente tabella:





Presupposto di continuità aziendale	Descrizione	Informativa di bilancio	Giudizio
Appropriato	Non risultano indicatori circa la mancanza del presupposto di continuità aziendale		Giudizio senza modifica
Appropriato, ma presenza di un'incertezza significativa	Esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa e la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.	Viene fornita un'adeguata informativa in bilancio	Giudizio positivo senza modifica e inserire nella relazione un paragrafo d'enfasi (richiamo d'informativa)
		Non viene fornita un'adeguata informativa in bilancio	Giudizio con rilevi , ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio
Soggetto a molteplici significative incertezze	In considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora il Revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni alle singole incertezze	Adeguata / inadeguata	In casi estremi: impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso
Inappropriato	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale	Adeguata / non adeguata	Giudizio negativo , indipendentemente dall'eventuale informativa fornita in bilancio
	L'impresa non sarà in grado di continuare la propria attività ed il bilancio è stato predisposto sulla base di presupposti alternativi (es: liquidazione)	Adeguata	Giudizio senza modifica con richiamo d'informativa
		Non adeguata	Giudizio con rilevi , ovvero un giudizio negativo qualora gli effetti derivanti dall'inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio
fiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione	Non si sono ottenuti sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la correttezza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, in quanto la direzione non ha effettuato indagini o esteso la sua valutazione circa la continuità come richiesto	La direzione si rifiuta di effettuare o estendere la propria valutazione	Impossibilità di esprimere un giudizio
	Non risulta possibile valutare l'esistenza di eventi o circostanze tali da far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa, o verificare l'esistenza di piani della direzione per fronteggiare tali eventi o circostanze o valutare altri fattori mitiganti		



4. Le situazioni di crisi d'impresa prese in esame

Quanto detto nei paragrafi precedenti è la base di partenza per qualsivoglia analisi relativa agli stati di crisi aziendale.

Nel momento in cui in una realtà economica sia necessario porre in essere procedure che la legge stessa identifica come strumenti di gestione della crisi di impresa, il Collegio Sindacale/Sindaco Unico e il Revisore Legale dovrebbero già, salvo casi del tutto eccezionali che abbiano mutato la situazione di fatto in modo assolutamente imprevedibile (ad esempio l'accadimento di una catastrofe naturale), avere rilevato nelle loro relazioni la difficoltà insita nella realtà oggetto di osservazione a continuare in modo normale e funzionale l'attività di impresa.

Ciò non toglie che l'analisi dell'esistenza o meno della corretta applicazione del principio di continuità aziendale debba essere portata avanti dagli Organi di controllo anche in pendenza di procedure (giudiziali o stragiudiziali).

Al fine di fornire uno strumento operativo pratico ai professionisti che ricoprono il ruolo di Sindaco o di Revisore Legale si riportano **esempi di relazioni di Organi di controllo** che consentono di fornire una casistica ampia e utile alla valutazione dei casi che possono dover essere gestiti nell'ambito dell'attività professionale.

In considerazione della recente introduzione del CCII, le situazioni che si prendono in esame riguardano gli strumenti regolati dalla precedente Legge Fallimentare:

- ricorso dell'azienda all'art. 67 L.F. (piano attestato di risanamento),
- ricorso dell'azienda all'art. 182-bis L.F. (accordo di ristrutturazione dei debiti),
- ricorso dell'azienda agli artt. 160 e ss L.F. (concordato preventivo).

Solo in un caso, si prende in esame il "nuovo" strumento della composizione negoziata della crisi ex art. 12 CCII.

Si è analizzato un campione di società italiane, non quotate, con sede in Emilia Romagna e dimensioni significative, in situazione di crisi d'impresa ed impegnate a gestire la risoluzione della stessa (in via giudiziale o extra-giudiziale):





1. **PM OIL & STEEL S.P.A.**
2. **ACMAR SOC. COOP. VA**
3. **PARMA F.C. S.P.A.**
4. **ELIOS S.R.L.**
5. **ADHR GROUP – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.**
6. **UNIECO S. COOP. VA**
7. **PALI ITALIA S.P.A. in fallimento**
8. **BAMBINI S.R.L.**
9. **COOPSETTE SOC. COOP. VA**
10. **PARMACOTTO S.P.A.**
11. **TRENKWALDER S.R.L.**
12. **EMS GROUP S.P.A.**

Dopo una breve presentazione del caso aziendale viene esposta una tabella con una sintesi:

- dei principali dati della società nel periodo di interesse,
- della disclosure in bilancio ai fini della valutazione del requisito della continuità aziendale,
- dei correlati effetti esposti nelle relazioni degli Organo di controllo.

Tutti gli importi sono espressi in Euro/milioni. I dati che vengono esposti sono:

- VP – Valore della Produzione
- RE – Risultato d'Esercizio
- PN – Patrimonio Netto
- AT – Totale Attivo
- D – Indebitamento Netto (PFN).





CASO 1) PM OIL & STEEL S.P.A.

Realtà industriale operante nel settore della produzione e commercio di mezzi industriali nel segmento dell'industria meccanica (carrelli elevatori - piattaforme - pale meccaniche). La Capogruppo è una società per azioni che redige il proprio bilancio (separato) secondo Principi contabili nazionali.

Nel 2011 la società adotta un accordo di ristrutturazione ex art 182 bis L.F. per le proprie controllate. Nel 2012 la Capogruppo non rispetta i covenants previsti nel piano attestato ex art. 67 Lett d. L.F. Nel 2013 deposita e consegue l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione citato assumendo l'impegno a ricapitalizzare. Nel corso del 2014 modifica il piano e, raggiunto un nuovo accordo ex art. 182-bis L.F., ottiene l'omologa. Nel corso del 2017 la Capogruppo provvede ad aggiornare l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. per il periodo 2018-2021. Infine, stante il mancato rispetto dei covenants, la Capogruppo sottoscrive un ulteriore piano ex art. 67 Lett d. L.F.

NOME AZIENDA	PM OIL & STEEL S.P.A.
SETTORE DI RIFERIMENTO	Industria meccanica - carrelli elevatori - piattaforme - pale meccaniche
PROCEDURA	2011 ADR 182 Bis su controllate
	2012 ADR - piano ex art 67 Lett D LF
	2013 Omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art 182 bis LF - impegno a ricapitalizzare
	2014 Modifica piano e nuovo accordo 182 bis - omologa
	2017 Aggiornamento ADR 2018-2021 mancato rispetto covenants - ulteriore piano art. 67 Lett D LF
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio Sindacale e Società di Revisione
NOTE	Bilancio IAS - Informativa di bilancio adeguata e completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale nell'anno di emersione "giuridica" della crisi e in corso di attuazione dei diversi piani susseguiti.





ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2011	105,3	-5,6	14,4	191,4	114,1	PN positivo - perdita di esercizio significativa	Continuità aziendale – completa e corretta disclosure informativa	Giudizio senza modifica con richiamo d’informativa su: Valutazione partecipazioni- rispetto covenants Link	Relazione con richiamo d’informativa Link
2012	89,5	-2,6	11,7	134,2	119,4	PN positivo - perdita di esercizio significativa	Continuità aziendale – completa e corretta disclosure informativa sulle incertezze significative	Impossibilità di esprimere un giudizio Link	Impossibilità di esprimere un giudizio Link
2013	78,6	-37,0	-25,1	76,1	83,1	PN negativo - perdita di esercizio significativa	Continuità aziendale – completa e corretta disclosure informativa sulle incertezze significative – comfort letter attestatore del piano art 182 bis	Giudizio senza modifica con richiamo d’informativa su: Incertezza andamento del piano e possibili effetti sulla continuità aziendale Link	Relazione con richiamo d’informativa Link
2014	53,7	-2,5	-29,0	91,7	84,6	PN negativo - perdita d’esercizio	Continuità aziendale – completa e corretta disclosure informativa	Giudizio senza modifica con richiamo d’informativa su: Incertezza andamento del piano e possibili effetti sulla continuità aziendale Link	Relazione con richiamo d’informativa Link
2015	55,5	5,5	18,6	91,4	42,5	PN positivo – utile di esercizio	Continuità aziendale – completa e corretta disclosure informativa	Giudizio senza modifica con richiamo d’informativa su:	Relazione con richiamo d’informativa Link





ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
								Incertezza andamento del piano e possibili effetti sulla continuità aziendale Link	
2016	54,7	3,2	21,9	93,2	40,7	PN positivo – utile di esercizio	Continuità aziendale – completa e corretta disclosure informativa	Giudizio senza modifica con richiamo d’informativa su: Incertezza andamento del piano e possibili effetti sulla continuità aziendale Link	Relazione con richiamo d’informativa Link
2017	46,9	-2,1	19,7	88,7	41,3	PN negativo- perdita di esercizio	Continuità aziendale – completa e corretta disclosure informativa	Giudizio senza modifica con richiamo d’informativa su: Mancato rispetto parametri finanziari-tensione finanziaria Link	Relazione con richiamo d’informativa Link



CASO 2) ACMAR SOC. COOP. VA

Realtà cooperativa operante nel settore edilizio nel segmento delle costruzioni di infrastrutture a livello nazionale. La Capogruppo è una cooperativa in forma di società per azioni che redige il proprio bilancio (separato) secondo Principi contabili nazionali.

Fino al 2012 la società si trova in equilibrio economico-finanziario: l'anno 2013 è caratterizzato da un difficile contesto economico e nell'esercizio 2014, in conseguenza del peggioramento della situazione economica generale e del proseguimento della stretta creditizia da parte del sistema bancario, la società si trova in una situazione di crescente tensione finanziaria, che porta la Direzione Aziendale a valutare di mettere in atto un piano di ristrutturazione dei debiti, che sfocia poi, nell'anno 2014, in un tentativo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art 182 bis L.F. e, successivamente, in una proposta di un concordato preventivo ex art. 161 L. F., omologato nel 2015.

NOME AZIENDA	ACMAR SOCIETA' COOPERATIVA
SETTORE DI RIFERIMENTO	Edilizio
PROCEDURA	2014 Concordato preventivo, avvio trattative AdR 182-bis LF - deposito concordato misto con continuità
	2016 Omologazione del concordato preventivo ex art. 161 co. 6 LF
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio Sindacale e Società di Revisione
NOTE	Informativa di bilancio adeguata e completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale nell'anno di emersione "giuridica" della crisi. Negli anni precedenti la crisi informativa limitata.

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2012	87,8	2,6	56,9	232,1	58,6	PN positivo – utile di esercizio	Continuità aziendale	Giudizio con rilievi su una svalutazione di una partecipazione e con richiamo d’informativa su lodo arbitrale e crisi di settore Link	Relazione senza richiami Link
2013	94,4	-4,0	52,4	294,9	101,2	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Continuità aziendale subordinata alla revisione del piano industriale triennale	Giudizio con rilievi su una svalutazione di una partecipazione e richiamo di informativa su cessione di ramo d'azienda e revisione piano industriale Link	Relazione senza richiami Link
2014	71,9	-64,9	-12,8	221,1	99,2	PN negativo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Continuità aziendale - dubbi sulla capacità della Società di operare in continuità - superabilità delle incertezze con adesione a AdR ex art. 182 bis LF	Impossibilità di esprimere un giudizio per incertezze significative sulla continuità aziendale Richiamo d’informativa sulla situazione di incertezza stante le trattative in corso per l'adesione AdR ex art. 182 bis LF Link	Relazione con richiamo d’informativa su: - descrizione della situazione di incertezza; - descrizione degli Accordi e del Piano; - descrizione della situazione di incertezza e richiamo sulla continuità aziendale subordinata all'omologa degli Accordi Link
2015	49,2	4,0	-9,7	183,7	82,9	PN positivo - utile d’esercizio	Continuità aziendale - dubbi sulla capacità della Società	Impossibilità di esprimere un giudizio per incertezze significative sulla continuità aziendale e possibilità di conseguire gli obiettivi del Piano	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) Link



ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
							di operare in continuità - superabilità delle incertezze con adesione a AdR ex art. 182 bis LF	Rilievi su contabilizzazione affitto e transazione con un cliente Richiamo d'informativa sulle incertezze e sulla subordinazione al conseguimento degli obiettivi del piano omologato Link	



CASO 3) PARMA F.C. S.P.A.

La società di calcio costituita nel 2004 con il conferimento da parte della società Parma AC, controllata dal gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria, della squadra di calcio, dei diritti sportivi e delle strutture sportive di sua pertinenza. Nel 2007 la società viene acquistata dalla società Eventi Sportivi S.r.l. riferibile all'imprenditore bresciano Tommaso Ghirardi ed alla sua famiglia.

A partire dal 2008 la squadra milita costantemente nella massima serie del campionato di calcio italiano, ma, nonostante ciò, non trova mai un equilibrio finanziario, per cui il socio ripiana periodicamente le perdite. L'equilibrio economico viene raggiunto attraverso l'attività di market trade dei calciatori. Progressivamente la società accumula un parco calciatori di rilievo e non ponderato rispetto alle reali esigenze sportive, sia nel numero che nel valore dei giocatori, e ciò soffoca la gestione finanziaria della società. Nei mesi prima del fallimento la società viene ceduta a soggetti che non dispongono di risorse sufficienti per ripristinare l'equilibrio finanziario. Le difficoltà finanziarie della squadra diventano di dominio pubblico e nel 2015 muovono la procura della repubblica di Parma che ne chiede ed ottiene il fallimento.

NOME AZIENDA	PARMA F.C. S.P.A.
SETTORE DI RIFERIMENTO	Sportivo, calcio professionistico
PROCEDURA	2015 Dichiarazione di Fallimento
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio Sindacale e Società di Revisione
NOTE	I rilievi della società di revisione sono presenti sono anticipatori rispetto all'emersione della crisi d'impresa e del default finanziario (5 anni).

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2010	78,4	-2,4	12,8	127,1	27,0	PN positivo – perdita di esercizio - riduzione capitale di oltre 1/3 - tensione finanziaria - immobilizzazioni imm.li in forte crescita	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa su: - rinuncia a finanziamenti infruttiferi dei soci - intervento atteso del socio - altre azioni straordinarie pianificate Link	Relazione senza richiamo Link
2011	83,1	0,7	28,9	142,0	30,5	PN positivo – utile di esercizio - indebitamento stabile	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa su rischio di possibili tensioni finanziarie in concomitanza con scadenze specifiche Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) Link
2012	94,2	-2,5	26,5	172,6	26,1	PN positivo – perdita di esercizio - tensione finanziaria - immobilizzazioni imm.li in forte crescita	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa su - rischio di possibili tensioni finanziarie in concomitanza con scadenze specifiche - supporto del socio - altre azioni straordinarie pianificate Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo parziale della relazione della società di revisione) Link
2013	75,6	-3,2	23,3	212,5	39	PN positivo – perdita di esercizio - tensione finanziaria	Continuità aziendale	Giudizio con rilievi sul meccanismo di rinuncia dei crediti da parte dei calciatori in cambio della sottoscrizione di un contratto a condizioni migliori e con richiamo di informativa sulla continuità aziendale legata al supporto del socio, ad altre azioni straordinarie pianificate, e sugli	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) Link



ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
								effetti della cessione del marchio ad una società correlata costituita appositamente Link	
2014	94,5	-13,7	9,6	221,3	48,0	PN positivo – perdita di esercizio con riduzione cap. soc. di oltre 1/3 - tensione finanziaria - Immob. imm.li in crescita	Continuità aziendale	Impossibilità di esprimere un giudizio per incertezze significative sulla capacità di operare in continuità per il grave squilibrio tra ricavi e costi e per il permanere di una situazione di squilibrio finanziario Link	Relazione con rilievi e richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) Link



CASO 4) ELIOS S.R.L.

Società con sede a Piacenza, operante nel settore delle bonifiche ambientali in campo edilizio, delle reti ferroviarie e in ambito portuale. La società dispone delle conoscenze necessarie per il trattamento dei rifiuti urbani ed industriali oltre che per lo smaltimento dell'amianto.

La società negli anni di crescita dell'edilizia gode di un ottimo favore del mercato che permette un forte incremento delle vendite. Successivamente, con la crisi del debito sovrano ed il conseguente tracollo dell'edilizia, la società si trova in grande difficoltà sia economica che finanziaria. Nel 2013, dopo due anni di difficoltà, la società presenta domanda prenotativa al tribunale di Piacenza che sfocia, l'anno successivo, nell'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della LF.

NOME AZIENDA	ELIOS S.R.L.
SETTORE DI RIFERIMENTO	Bonifiche Ambientali
PROCEDURA	2013 Deposito domanda prenotativa per AdR ex 182 bis LF
PROCEDURA	2014 Omologa AdR
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio Sindacale (con Revisione Legale)
NOTE	Bilancio in continuità con indicazione di segnali di allarme nel bilancio 2012 redatto a un anno prima del deposito, informativa esaustiva post-deposito

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2011	11,2	0,0	1,7	11,2	4,4	PN positivo – perdita di esercizio – indebitamento in forte crescita	Continuità aziendale	N.D.	Relazione Unitaria Giudizio senza modifica Link
2012	8,8	-1,1	0,6	13,1	4,1	PN positivo - perdita di esercizio significativa – tensione finanziaria (Indebitamento > Ricavi)	Continuità aziendale	N.D.	Relazione Unitaria Giudizio con rilievi : - analizzate le cause della crisi - richiesto un bilancio infrannuale I trim e budget di cassa - Continuità subordinata a vari fattori (avvio cantiere, incasso crediti, dilazioni pagamenti, vendita partecipazione) Link
2013	13,1	-0,2	0,4	14,5	2,2	PN positivo - perdita di esercizio - indebitamento	Continuità aziendale	N.D.	Relazione Unitaria Giudizio con rilievi : - analizzato piano di ristrutturazione - current trade e flussi di cassa rispecchiano il piano - Continuità subordinata all'esecuzione del piano e al rispetto dei tempi di pagamento del principale cliente Link

CASO 5) ADHR GROUP – AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.

Nasce nel 2007 come agenzia per il lavoro specializzata nella somministrazione di personale temporaneo.

Nonostante il fatturato in aumento, a partire dal 2015 si registra una ridotta marginalità.

Nel 2018 la società presenta una proposta di accordo di ristrutturazione del debito con l'Agazia delle Entrate ai sensi dell'art. 182 bis della LF, con contestuale transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter LF.

NOME AZIENDA	ADHR GROUP - AGENZIA PER IL LAVORO SOCIETA' PER AZIONI
SETTORE DI RIFERIMENTO	Servizi - agenzia per il lavoro
PROCEDURA	2017: Proposta di accordo di ristrutturazione del debito tributario ai sensi dell'art. 182 bis e contestuale transazione fiscale ai sensi dell'art. 182.ter LF 2018: Accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis e contestuale transazione fiscale ai sensi dell'art. 182.ter LF
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio Sindacale (con Revisione Legale)
NOTE	Riesposizione dei bilanci esercizi precedenti secondo corretti principi contabili (nel 2016 su esercizi 2012-2015)

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2016	55,8	0,3	-7,7	7,2	3,0	PN negativo – utile di esercizio – tensione finanziaria	<p>Continuità aziendale con disclosure informativa sulle azioni di risanamento previste</p> <p>Restatement bilanci anni precedenti (con disclosure in relazione sulla gestione)</p>	N.D.	<p><u>Relazione Unitaria</u></p> <p>Giudizio con rilievi</p> <ul style="list-style-type: none"> - denuncia ex 2409 c.c. per atti e comportamenti taciuti; - illustrazione riesposizione bilanci esercizi precedenti per errata applicazione principi contabili; - mancanza di continuità aziendale; - bilancio non veritiero. <p>Link</p>
2017	67,9	2,2	2,8	29,3	0,1	PN Positivo - utile di esercizio - tensione finanziaria – elevati debiti erariali	<p>Continuità aziendale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentazione AdR con Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 182 bis LF (eventi successivi) 	<p>Giudizio senza modifica con richiamo di informativa sulla proposta di AdR con l'Agenzia delle Entrate</p> <p>Link</p>	<p>N.D.</p> <p>Collegio Sindacale non nominato (sistema monistico: Revisore Unico)</p>



ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2018	71,2	4,6	11,3	28,7	- 2,4	PN Positivo - utile d'esercizio - tensione finanziaria (debiti erariali)	Continuità aziendale AdR del debito tributario ai sensi dell'art. 182 bis e 182 ter (eventi successivi); - Sopravvenienza da stralcio registrata nel 2018 anche se evento successivo	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa sulla proposta di AdR con l'Agenzia delle Entrate Link	N.D.



CASO 6) UNIECO SOC. COOP. VA

L'azienda cooperativa operava storicamente nei settori edilizia, infrastrutture, ambiente e laterizi.

A seguito della crisi economica mondiale che ha colpito tutti i settori, i bilanci del 2013 e 2014 iniziano a mostrare perdite consistenti, l'indebitamento aumenta e la redditività peggiora. A marzo 2013, deposita istanza di concordato preventivo in continuità per cercare di ristrutturare il debito e preservare la continuità aziendale. Viene approvato un piano di risanamento 2013-2017, ma l'azienda fatica a realizzarlo, con difficoltà nel vendere asset ed ottenere nuova liquidità. Nel 2016 peggiora la situazione finanziaria complessiva e nel 2017 il Consiglio di Amministrazione rinuncia al concordato preventivo e decide di avviare la liquidazione coatta amministrativa (LCA).

NOME AZIENDA	UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA
SETTORE DI RIFERIMENTO	Costruzioni
PROCEDURA	2013 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
	2013 Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di concordato ex art. 182 bis LF
	2017 Liquidazione coatta amministrativa
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio sindacale e Società di Revisione
NOTE	Informativa di bilancio adeguata e completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2011	494,9	7,6	281,4	971,7	219,1	PN positivo - utile	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica Link	Relazione senza richiamo di informativa Link
2012	402,2	-78,6	201,3	934,4	258,6	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Continuità aziendale subordinata all' omologa AdR ex art. 182 bis LF	Giudizio senza modifica con richiamo d'informativa su: - Descrizione della situazione; - Descrizione degli Accordi e del Piano; - Effetti del venir meno della continuità aziendale sul bilancio anche per il tramite di società da questa partecipate Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) Link
2013	449,5	-60,7	144,3	959,8	299,1	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Continuità aziendale con disclosure informativa su piano di risanamento e budget - AdR ex art. 182 bis LF	Giudizio senza modifica con richiamo d'informativa su: - descrizione della situazione; - azioni di risanamento; - condizioni per cui hanno redatto il bilancio in continuità aziendale Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) <u>Invito al monitoraggio e al pieno rispetto del piano</u> Link
2014	358,5	-87,0	56,2	797,9	345,6	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Continuità aziendale con disclosure informativa sulle significative incertezze circa la capacità di continuare ad operare in continuità - piano di concordato preventivo	Giudizio senza modifica con richiamo d'informativa su: - descrizione della situazione; - azioni di risanamento; - condizioni per cui hanno redatto il bilancio in continuità aziendale Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione). <u>Invito al monitoraggio, al pieno rispetto del piano e ad una profonda ristrutturazione organizzativa</u> Link

CASO 7) PALI ITALIA S.P.A. in fallimento

La società è una azienda leader nella produzione di pali e torri in acciaio per infrastrutture pubbliche e private (illuminazione, energia, telecomunicazioni). Si occupa anche della parte di servizi di installazione e manutenzione relativa ai prodotti. Nel 2013, al seguito e come conseguenza della crisi economica generale che ha investito tutti i settori, risulta essere nella situazione di cui all'art. 2447 C.C. ed in una generalizzata crisi finanziaria; tenta il contenimento del deficit patrimoniale con la predisposizione di un piano di risanamento e riorganizzazione operativa e finanziaria di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF, che sfocia nello stesso anno nell'avvio del procedimento ex art. 161 co. 6 LF. L'azienda arriva al fallimento nel 2015.

NOME AZIENDA	PALI ITALIA S.P.A. in fallimento
SETTORE DI RIFERIMENTO	Industriale - produttivo tubi e acciaio
PROCEDURA	2013 Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF e piano di concordato preventivo (art. 161 co. 6 LF)
	2015 Fallimento
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio sindacale e Società di Revisione
NOTE	Informativa di bilancio adeguata e completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2010	56,1	0,2	15,5	68,4	21,1	PN positivo - utile di esercizio	Continuità aziendale – contenzioso commerciale in corso dall'esito incerto – disclosure informativa	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa (su contenzioso ad esito incerto) Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) sul contenzioso ad esito incerto Link
2011	68,8	-5,6	8,8	78,3	27,9	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Incertezze rilevanti su continuità aziendale – disclosure informativa	Impossibilità di esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle rilevanti incertezze (<u>no opinion anche sulla relazione sulla gestione</u>) Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) su rischio di continuità aziendale e di recupero crediti; richiesta di supporto agli azionisti. Impossibilità di esprimere un giudizio ed <u>invito a monitorare la consistenza del PN e verificare la sussistenza dei presupposti degli art. 2446-2447</u> Link
2012	41,4	-13,2	-4,4	50,9	28,0	PN negativo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Incertezze rilevanti sulla continuità aziendale Fattispecie ex art. 2447 C.C. AdR ex art. 182 bis LF	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa sulla continuità aziendale Link	Relazione con richiamo d'informativa su: - contenzioso ad esito incerto; - analisi dell'accordo di ristrutturazione debiti ex art. 182 bis LF; - denunce sull'assetto organizzativo e amministrativo; Link



ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2013	24,0	-4,8	-1,3	47,6	21,8	PN negativo - perdita di esercizio significativa - riduzione c.s. per perdite - tensione finanziaria	Incertezze rilevanti sulla continuità aziendale AdR ex art. 182 bis LF	Impossibilità di esprimere un giudizio per effetti connessi alle rilevanti incertezze sulla continuità aziendale e per <u>limitazioni</u> allo svolgimento dell'audit su valutazione degli asset aziendali (no opinion anche sulla <u>relazione sulla gestione</u>) Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) <u>Valutazione dell'opportunità di integrare la relazione alla luce degli esiti della procedura</u> <u>Invito dell'organo amministrativo ad agire con prudenza nell'ottica di conservazione dell'attivo patrimoniale</u> Link



CASO 8) BAMBINI S.R.L.

La società opera nel settore armatoriale, svolgendo l'attività di trasporto marittimo e noleggio di navi. Nel 2016 subisce una perdita significativa dovuta principalmente alla riduzione del fatturato a seguito di un forte ribasso del prezzo del petrolio. Il perpetuare di tale situazione di crisi, insieme all'elevato indebitamento nei confronti del settore bancario, innesca una carenza di liquidità aggravatasi nei primi mesi dell'anno 2017. La crisi aziendale si conclama nel 2017, quando viene presentata domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6 L.F.

NOME AZIENDA	BAMBINI S.R.L.
SETTORE DI RIFERIMENTO	Trasporti marittimi e costiero di merci
PROCEDURA	2018 Concordato preventivo ex art. 161 co. 6 LF
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Sindaco Unico (con Revisione Legale)
NOTE	Informativa di bilancio <u>non</u> adeguata e non completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2014	32,6	4,7	15,2	63,4	39,8	PN positivo - utile	Continuità aziendale	N/A	Relazione Unitaria Giudizio senza modifica Link
2015	27,9	0,2	15,4	63,5	39,6	PN positivo - utile in diminuzione nonostante proventi straordinari per € 1 Mln.	Continuità aziendale	N/A	Relazione Unitaria Giudizio senza modifica Link
2016	24,9	-3,6	12,3	52,2	40,7	PN positivo - perdita di esercizio rilevante – significativa tensione finanziaria	Continuità aziendale – disclosure informativa non adeguata	N/A	Relazione Unitaria Giudizio senza modifica <u>Relazione sulla vigilanza con suggerimenti circa adozione di impegnativi interventi decisionali sull'operatività della gestione</u> Link
2017	23,3	-3,0	9,4	48,9	35,5	PN positivo - perdita di esercizio rilevante - grave tensione finanziaria	Rilevanti incertezze sulla continuità aziendale - Concordato Preventivo – disclosure informativa non adeguata	N/A	Relazione Unitaria Giudizio senza modifica <u>Relazione sulla vigilanza con suggerimenti circa attivazione di attività di monitoraggio alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria</u> Link

CASO 9) COOPSETTE SOC. COOP. VA

Società cooperativa che svolgeva la propria attività principalmente nel mercato dello sviluppo immobiliare e nelle costruzioni, sia mediante appalti che iniziative autopromosse. Operava inoltre nel campo della prefabbricazione, dell'armamento ferroviario, degli involucri architettonici e dell'arredamento per uffici.

L'esercizio 2013 è stato il primo anno caratterizzato da significative incertezze in tema di continuità aziendale, a causa di una grave crisi finanziaria che investe la società e che porta gli amministratori a presentare un ricorso ai sensi dell'art. 161, co. 6 LF (domanda prenotativa). Per garantire il rispetto del principio di continuità aziendale, la società stipula accordi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis della medesima legge prima e una proposta di concordato preventivo in continuità successivamente (anno 2015); in conseguenza della constatata impossibilità di presentare un piano concordatario definitivo, la Società presenta istanza di rinuncia al concordato preventivo. Entro la fine del 2015 viene posta in Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) ai sensi dell'art. 2545-terdecies C.C.

La società presenta e deposita i propri bilanci annuali e consolidati fino all'anno 2013.

NOME AZIENDA	COOPSETTE SOCIETA COOPERATIVA
SETTORE DI RIFERIMENTO	Edilizio - Manifatturiero – Ferroviario
PROCEDURA	2013 accordo di ristrutturazione dei debiti e piano di concordato ex art. 182 bis LF
	2013 Concordato preventivo
	2015 Liquidazione Coatta Amministrativa
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio sindacale e Società di Revisione
NOTE	Informativa di bilancio adeguata e completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2010	380,2	0,8	324,3	1.692,0	278,8	PN positivo – utile di esercizio	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica Link	Relazione senza richiamo di informativa Link
2011	438,2	-8,9	314,6	1.929,2	189,7	PN positivo – perdita di esercizio	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica Link	Relazione senza richiamo di informativa Link
2012	304,5	-89,4	223,0	1.841,6	221,8	PN positivo – perdita di esercizio	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa sulla continuità e sui rapporti con imprese controllate e collegate per procedimento penale di società partecipata Link	Relazione senza richiamo di informativa cenno alle cause della perdita, "esaurientemente illustrate e motivate dagli amministrazioni nella RG e NI" Link
2013	280,7	-84,8	136,6	1.924,5	279,1	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Incertezze sulla continuità aziendale - AdR ex art. 182 bis LF - piano di concordato in continuità	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa sulla continuità aziendale e sui rapporti con imprese controllate e collegate per procedimento penale di società partecipata Link	Relazione con richiamo di informativa sulle conseguenze della crisi finanziaria, cause della perdita, "esaurientemente illustrate e motivate dagli amministrazioni nella RG e NI" (richiamo alla relazione della società di revisione) Link

CASO 10) PARMACOTTO S.P.A

La società ed il Gruppo sono uno dei principali operatori nel settore alimentare di produzione e commercializzazione di salumi e carni confezionati a livello nazionale. La Capogruppo è una società per azioni che redige il proprio bilancio (separato) secondo gli IFRS - Principi contabili internazionali. Fino al 2012 la società si trova in equilibrio economico-finanziario: l'anno 2012 è caratterizzato da un difficile contesto economico di flessione dei consumi, e, nell'esercizio 2013, in conseguenza del peggioramento della situazione economica generale e del proseguimento della stretta creditizia da parte del sistema bancario, la società si trova in una situazione di crescente tensione finanziaria, che porta la Direzione Aziendale a valutare di mettere in atto un piano di ristrutturazione dei debiti, che sfocia poi, nell'anno 2014, in un concordato preventivo ex art. 161 L. F..

NOME AZIENDA	PARMACOTTO S.P.A.
SETTORE DI RIFERIMENTO	Alimentari – produzione e commercializzazione di salumi e carni
PROCEDURA	2015 Concordato preventivo ex art. 16 co. 6 LF
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio sindacale e Società di Revisione
NOTE	Informativa di bilancio adeguata e completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2012	123,6	0,3	34,7	150,2	55,1	PN positivo - utile di esercizio	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica Link	Relazione senza richiamo di informativa Link
2013	93,2	-75,1	-40,4	94,7	52,8	PN negativo - perdita di esercizio significativa	Incertezze rilevanti sulla continuità aziendale a causa dei dubbi sull'attuazione futura del piano di concordato	Impossibilità di esprimere un giudizio per mancanza di un piano di ristrutturazione alla data, quindi <u>limitazioni</u> all'esercizio dell'attività di revisione, impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, significative incertezze sulla continuità. N.D.	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) su rischio di continuità aziendale e sulla non adeguata disclosure informativa in bilancio <u>Invito agli azionisti ad approvare il bilancio dopo avere considerato e ponderato gli effetti degli eventi successivi sulle incertezze segnalate.</u> Link
2014	89,0	-23,2	-58,6	53,0	41,8	PN negativo - perdita di esercizio - fattispecie art. 2447 C.C. - tensione finanziaria	Incertezze rilevanti sulla continuità Concordato preventivo ex art. 161 L.F.	Relazione con impossibilità di esprimere un giudizio Link	Relazione con RICHIAMI D'INFO sia sulla relazione dei revisori, che sulle note e sulla Rel_gest. Raccomandazioni e condizioni per l'approvazione del bilancio redatto in continuità. Invito ad approvare il bilancio considerati gli effetti degli eventi successivi sulle incertezze segnalate. Link
2015	66,8	-5,1	-63,7	53,8	38,3	PN negativo - perdita di esercizio - fattispecie art. 2447 C.C. e 2446 C.C. - tensione finanziaria	Incertezze rilevanti sulla continuità Concordato preventivo ex art. 161 L.F.	Relazione con rilievi e con richiamo di informativa. Rilievi per impossibilità ad ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto delle valutazioni e conclusioni in merito alla recuperabilità del valore iscritto	Relazione con <u>osservazioni</u> in ordine al bilancio di esercizio (omologa del concordato) anche in relazione con quanto riportato dalla società di revisione Link



ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
								in relazione alla partecipazione USA Link	
2016	61,4	48,2	11,2	61,8	1,0	PN positivo - utile di esercizio significativo	Continuità aziendale - Attuazione del piano di risanamento e di concordato omologato	Relazione con rilievi e con richiamo di informativa. Rilievi per impossibilità ad ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto delle valutazioni e conclusioni in merito alla recuperabilità del valore iscritto in relazione alla partecipazione USA Link	Relazione con <u>osservazioni</u> in ordine al bilancio di esercizio (omologa del concordato) anche in relazione con quanto riportato dalla società di revisione Link



CASO 11) TRENKWALDER S.R.L.

La società ha sede operativa e legale a Modena ed opera nel settore della somministrazione del lavoro, *permanent placement*, servizi di payroll e formazione. La società è controllata dalla società Saratoga Italia S.r.l. che svolge attività di controllo e coordinamento e redige il proprio bilancio (separato) secondo gli IFRS - Principi contabili internazionali.

Nel 2012-2013 si evidenziano i primi risultati d'esercizio negativi e situazioni di tensione finanziaria. Nel 2014 e nel 2015 il difficile contesto economico ed il peggioramento della situazione economica generale hanno comportato perdite significative e la società si è trovata in una situazione di crescente tensione finanziaria, che ha portato la Direzione Aziendale a valutare di mettere in atto un piano di ristrutturazione economico e finanziario.

NOME AZIENDA	TRENKWALDER S.R.L.
SETTORE DI RIFERIMENTO	Somministrazione di lavoro, selezione personale, formazione
PROCEDURA	2016 Fallimento
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio sindacale e Società di Revisione
NOTE	Informativa di bilancio adeguata e completa al fine di rappresentare lo stato di crisi e l'incertezza sulla continuità aziendale

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2013	172,5	-0,1	14,7	99,5	25,3	PN positivo - perdita d'esercizio non significativa	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa su rateizzazione debiti contributivi pregressi, allungamento termini di rimborso debiti bancari, stima allungamento vita utile di <i>intangibles</i> con capitalizzazione Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) <u>Rilievo</u> su omessi versamenti tributari, crediti infruttiferi verso controllante, crediti verso amministratori da ratificare da parte dei soci; necessità di riorganizzare la tesoreria e le linee di credito Link
2014	141,8	-4,0	10,7	92,5	17,2	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Continuità aziendale	Giudizio senza modifica con richiamo di informativa su rateizzazione debiti contributivi pregressi, termini di rimborso debiti verso istituti di credito non rispettati, <i>impairment test</i> su avviamento e marchi, debiti fiscali e previdenziali, interessi attivi su crediti iscritti Link	Relazione con richiamo di informativa (e richiamo della relazione della società di revisione) su credito verso controllata, crediti verso imposte anticipate, omessi versamenti fiscali e previdenziali, riduzione ricavi netti; necessità di piano pluriennale di risanamento aziendale e monitoraggio indicatori economico-finanziari Link
2015	172,9	-6,1	4,7	102,0	22,2	PN positivo - perdita di esercizio significativa - tensione finanziaria	Incertezze significative sulla continuità aziendale	Impossibilità di esprimere un giudizio Necessità di predisporre un piano di ristrutturazione economica e finanziaria per debiti finanziari, fiscali e previdenziali; imposte anticipate,	Impossibilità di esprimere un giudizio Richiamo della relazione della società di revisione e ulteriore richiamo su rapporti infragruppo e con parti correlate, rimborsi di mutui



ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
								avviamento e marchi a vita utile indefinita, PVC per IVA e IRAP pregresse Link	non rispettati, richiesta di approvazione piano con ripianamento perdite o scioglimento Link



CASO 12) EMS GROUP S.P.A.

La Società, con sede a Montecchio Emilia (RE), è attiva nella fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l'imballaggio, comprese parti e accessori.

Nel 2021 e 2022, EMS Group registra un fatturato in crescita, ma nel 2023 la situazione peggiora drasticamente, con un calo del fatturato importante e una perdita di esercizio molto rilevante. Tale situazione induce gli amministratori a richiedere l'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa.

NOME AZIENDA	EMS GROUP S.p.A.
SETTORE DI RIFERIMENTO	Produzione di macchine automatiche per il confezionamento
PROCEDURA	2023 Accesso composizione negoziata di crisi
TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO	Collegio Sindacale e Società di Revisione

ANNO	VP	RE	PN	AT	D	PN – Risultato	Bilancio	Relazione società di revisione	Relazione collegio sindacale
2021	113,7	-35,9	49,2	268,4	60,3	PN positivo - perdita d'esercizio - tensione finanziaria	Continuità aziendale con azioni di risanamento rinforzo patrimoniale e finanziario piano di rilancio	Giudizio senza modifica Link	Relazione senza richiamo di informativa Link
2022	176,2	2,0	54,4	322,3	86,6	PN positivo - utile d'esercizio - tensione finanziaria	Continuità aziendale, ma significative incertezze sulla capacità della società di operare in futuro	Giudizio senza modifica Link	Relazione con richiamo d'informativa su quanto riportato in Nota Integrativa in merito alla continuità aziendale Link
2023	93,3	-259,8	-205,4	48,1	98,3	PN negativo - perdita d'esercizio - tensione finanziaria	Significative incertezze sulla continuità aziendale - piano di rilancio e risanamento	Impossibilità di esprimere un giudizio con descrizione completa degli elementi alla base del giudizio Link	Impossibilità di esprimere un giudizio con illustrazione completa dei presupposti Link

APPENDICE - PRASSI DI RIFERIMENTO

- Principio di Revisione ISA 570 – Continuità Aziendale
- Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate – versione 2024
- Assetti organizzativi, amministrativi e contabili profili civilistici e aziendalistici CNDCEC 2023
- Assetti organizzativi amministrativi e contabili check list operative CNDCEC 2023
- Assirevi - Documento n. 259 "L'obbligo di segnalazione da parte del Revisore Legale di situazioni di crisi e di insolvenza ai sensi dell'art. 25-octies CCII modificato dal D. Lgs. 36/2024 "Correttivo-ter"
- Assirevi – Documento n. 246 "La società di revisione e l'attività dell'attestatore nelle procedure di risoluzione della crisi d'impresa alternative al fallimento"
- OIC 6 - ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio
- OIC 5 – bilanci di liquidazione
- Principi di attestazione dei piani di risanamento – CNDCEC 2024
- Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC (Quaderno n. 47 Commissione Principi Contabili – ODCEC di Milano – SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino)
- UNGDCEC - Principio continuità aziendale 2010
- Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap (oggi IVASS) n. 2 del 6 febbraio 2009 - Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime.
- Comunicazione CONSOB Dem/9012559
- IAASB – Documento 2009 "Audit considerations in respect of going concern in the current economic environment"